



Categoria:	PROFESSIONISTI E PRESTATORI D'OPERA
Classe:	privilegio generale
Art. privilegio	2751-bis n. 2 C.C.
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">• Copia fatture o pro-forma con descrizione dettagliata delle prestazioni e del periodo e indicazione degli acconti in precedenza percepiti.• Prospetto di liquidazione degli onorari richiesti con separata indicazione di quelli relativi a prestazioni rese negli ultimi 2 anni.• Prospetto di liquidazione degli onorari richiesti sulla base delle tariffe e/o parametri vigenti tempo per tempo.• Contratto/accordo/verbale/lettera incarico con data certa (art. 2704 c.c.) anteriore al fallimento in caso di onorari preconcordati.
Attività di verifica Note operative	<p>Privilegio riconosciuto ai crediti del professionista per le prestazioni afferenti l'ultimo biennio, calcolando nel computo a ritroso, quello di ultimazione delle prestazioni stesse e non quello del pignoramento o della procedura concorsuale.</p> <p>Nel caso di rapporto professionale a carattere stabile, i compensi si ragguaglieranno a periodi di tempo determinato, restando coperto da privilegio l'ultimo biennio di prestazioni professionali.</p> <p>Nel caso di pluralità di incarichi, il computo del periodo ai fini dell'applicazione del privilegio deve essere fatto con riferimento a ciascuna attività, stante l'autonomia dei singoli rapporti.</p> <p>Nel caso di incarico unico ed unitario espletato in parte oltre il biennio, è necessario indagare se l'unitarietà dell'incarico sia tale per la natura inscindibile delle prestazioni, o sia invece il prodotto di un processo di unificazione soggettiva di prestazioni autonomamente compiute e temporalmente distinte.</p> <p>Sono esclusi dal privilegio i crediti relativi a prestazioni eseguite precedentemente, anche se divenuti liquidi ed esigibili entro il biennio</p> <p>I crediti per prestazioni professionali comprendono 1) i diritti; 2) gli onorari; 3) il rimborso forfettario per le spese generali; il privilegio si estende al contributo cassa di previdenza ed all'IVA di rivalsa per i crediti maturati successivamente alla entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Il privilegio non si estende al credito per spese anticipate.</p> <p>La liquidazione del credito viene fatta sulla base delle tariffe o parametri tempo per tempo vigenti.</p> <p>L'ammissione al privilegio per onorari e diritti di prestatori d'opera riuniti in Associazioni professionali, è pacifica solo se dalla domanda emerge chiaramente il nominativo del professionista che ha eseguito le prestazioni e se, dalla descrizione delle attività effettuate, si evidenzia la struttura personale del rapporto cliente e singolo professionista appartenente all'Associazione professionale.</p> <p>Sono esclusi dal privilegio i crediti per prestazione d'opera svolte da società commerciali (comprese le STP), in quanto trattasi di prestazioni che perdono la connotazione professionale; il privilegio spetta se l'istante dimostra che il credito si riferisce ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente, pur se formalmente richiesto dalla società.</p> <p>Gli interessi legali sull'importo ammesso a privilegio godono del privilegio dalla dichiarazione di fallimento fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito sarà soddisfatto, anche se parzialmente.</p>